



PEC

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali - Divisione III
via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

Oggetto: ILVA- Osservazioni domanda AIA AM InvestCo Italy S.r.l.

La presente in relazione alla domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria presentata dalla società AM InvestCo Italy srl al fine di osservare le attività riguardanti gli scarichi in mare attraverso i canali 1 e 2 di proprietà dello scrivente Consorzio ASI. .

Si evidenzia prioritariamente che il piano proposto non prende in considerazione quanto ormai stabilito con sentenza del TAR di Lecce n 1187/12 la quale ha respinto l'impugnazione proposta da ex Ilva sancendo la piena legittimità della prescrizione contenuta nell'AIA rilasciata dal Ministero dell'Ambiente in relazione ad una serie di specifiche prescrizioni fra le quali anche quella relativa alla gestione del canale di proprietà ASI

In particolare secondo il Giudice Amministrativo:

“la volontà manifestata dal Consorzio ASI nell'Accordo del 5/5/2011 equivale alla revoca implicita della concessione all'ILVA della gestione esclusiva dei canali di scarico, legittimata dalla generale previsione dell'art.21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241, a tenore del quale 'per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”

Allo stato, nonostante il pronunciamento del T.A.R. di Lecce, l'ILVA, anche in gestione commissariale, ha continuato a porre ostacoli alla concreta attuazione della prescrizione in parola, comportando notevoli difficoltà e danni sia alle imprese allocate nell'area A.S.I. che allo stesso consorzio, che non può mettere in funzione l'impianto di depurazione già realizzato dall'ente con fondi pubblici.

Al di là della questione giuridica sollevata, alla luce della normativa vigente è indubbio che il monitoraggio degli scarichi delle acque reflue di lavorazione e delle acque meteoriche non può avvenire a valle dei canali di scarico (nel punto di confluenza a mare) e per di più con un sedimentatore che non ha e non può avere valenza tecnico – scientifica di impianto di trattamento.

I trattamenti delle acque di lavorazione, così come quelle delle acque meteoriche, devono avvenire prioritariamente ed esclusivamente nei luoghi di produzione degli stessi scarichi, cioè a piè dei singoli impianti presenti all'interno dello stabilimento ILVA.

Il trattamento degli scarichi deve avvenire per legge nei punti di produzione parziali dei reflui idrici interni e pertanto all'interno dello stabilimento ex ILVA, così come previsto dalla normativa vigente. Soltanto allora gli scarichi trattati potranno essere recapitati nei canali 1 e 2 di proprietà di questo Consorzio ASI.

E' evidente, pertanto, che una volta effettuato il trattamento nei punti parziali di produzione all'interno dello stabilimento, così previsto dalla normativa, risulta assolutamente superato l'utilizzo dei sedimentatori posti a valle dei canali di scarico, nella parte esterna allo stabilimento ex ILVA, e con immissione diretta a mare. In questo modo si restituiscono a questo legittimo proprietario i canali di scarico per renderli fruibili a tutte le imprese insediate in aree consortili.


Dalla lettura delle relazioni tecniche non risulterebbe quantificato il volume degli scarichi idrici riversati o da riversare (sempre nel rispetto della legge) nei canali di scarico ASI , questo al fine di verificare la portata e il bilancio idrico sopportabile dagli stessi canali. E' evidente comunque che la verifica idraulica dei canali deve essere posta a carico della società AM InvestCo Italy srl.

E' necessario che venga prescritto in tempi assolutamente immediati e ravvicinati il monitoraggio e trattamento dei fanghi, nel tempo depositati nei canali di scarico, a tutela della salute pubblica e della proprietà, per restituire al legittimo proprietario i canali stessi trattati e depurati da ogni tipo di deposito avvenuto nel tempo per effetto degli scarichi provenienti da ex ILVA, oggi AM InvestCO Italiy srl, ed alla luce della sentenza 1187/12 prevedere modalità di controllo, di trattamento e monitoraggio futuri alla fonte del refluo idrico prodotto e non nel punto di scarico a mare

Si ritiene da ultimo consigliabile prescrivere una lettura tecnica dell'intera volumetria utilizzata, assentita e prevista dallo stabilimento ex Ilva, in relazione al rispetto degli standard urbanistici, indispensabili alla valutazione del Piano Ambientale//Paesaggistico

IL DIRETTORE

(Ing Giancarlo Carroccia)



IL PRESIDENTE

(Geom. Costanzo Carrieri)

